



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO DEL PROCURATORE**

Prot. u. 27/2025 lut.

Ordine di servizio n. 18/2025

OGGETTO: artt. 111 *bis* e 111 *ter* c.p.p. deposito telematico e fascicolo telematico -
disposizioni in ordine all'applicativo APP a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del 27
dicembre 2024 n. 206

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 111 *bis* e 111 *ter* c.p.p. con i quali è stata introdotta la disciplina del deposito telematico degli atti del procedimento penale (atti, documenti, memorie, richieste) e la formazione e la trasmissione dei fascicoli informatici, quali modalità permanenti ed esclusive di gestione dei procedimenti penali al fine di assicurarne " *l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità, nonché l'agevole consultazione telematica*";

Visto il D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206, che con l'art. 1 ha modificato il previgente art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, stabilendo che, a decorrere dal 1 gennaio del corrente anno, " *il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale*" negli uffici delle Procure della Repubblica;

Richiamato il proprio precedente provvedimento del 15 gennaio 2025 con il quale si dava atto che, in conseguenza delle disposizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 1 del medesimo D.M. a partire **dall'1 aprile 2025** il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, da parte di soggetti abilitati interni ed esterni, deve avere luogo con modalità telematiche, con riferimento ai seguenti procedimenti:

- 1) Iscrizione notizie di reato (art. 335 c.p.p.);

- 2) Atti relative al giudizio abbreviato;
- 3) Atti relative al giudizio direttissimo;
- 4) Atti relative al giudizio immediato;

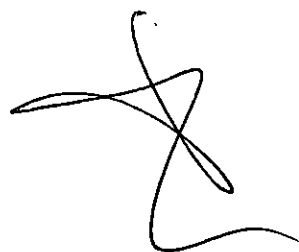
Richiamato inoltre il proprio precedente provvedimento del 31.3.2025 (ordine di servizio n. 9 del 2025) con il quale, rilevato un malfunzionamento *ex art. 175 bis c.p.p.* dell'applicativo APP con riferimento alla fase di iscrizione delle notizie di reato e previo concerto con i sig.ri Procuratori del distretto di Bologna e con il sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, era stato disposto il differimento al 01/06/2025 dell'obbligatorietà dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. attraverso l'applicativo APP;

Rilevato che, nonostante il Ministero della Giustizia – *Direzione Generale per i Servizi Applicativi* con le note n. 3388/25 del 27.03.2025, n. 12585/25 del 7.10.2025, n. 717.U/25 del 16.5.2025 e 1080.U/25 del 21.5.2025 abbia comunicato interventi di miglioramento ed implementazione dell'applicativo specie per la fase di iscrizione delle notizie di reato, ad oggi permangono le medesime criticità che avevano indotto a differire temporalmente l'obbligatorietà dell'iscrizione della notizia di reato mediante l'applicativo APP; in particolare, a seguito di sperimentazioni effettuate dallo scrivente, coadiuvato dal MAGRIF dott. Chiari e dal Funzionaria Dirigente dell'Ufficio iscrizione della Procura, è emersa l'estrema difficoltà, se non addirittura l'impossibilità pratica, di gestire telematicamente l'ingente flusso di notizie di reato che quotidianamente perviene all'Ufficio di Procura. Le principali problematiche sono state riscontrate nell'ambito delle procedure di correzione della bozza di iscrizione predisposta dall'Ufficio iscrizione; in tali casi, infatti, il numero di passaggi richiesti, unitamente al fatto che l'applicativo costringe il Procuratore della Repubblica o comunque il Magistrato incaricato dell'iscrizione della notizia di reato, come ad esempio nell'ambito del c.d. turno esterno, ad intervenire manualmente sulla modifica di dati informatici – attività che fino ad oggi costituisce compito esclusivo delle Segreterie amministrative, aggrava ingiustificatamente la procedura di iscrizione della notizia di reato nel registro *ex art. 335 c.p.p.* con conseguente ritardo nell'iscrizione stessa e concreto rischio per l'effettiva e la celerità della fase delle indagini preliminari;

Ritenuto che tale situazione fa emergere gli estremi del *malfunzionamento del sistema non certificato* a mente dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., in presenza del quale il Dirigente dell'Ufficio giudiziario può disporre il differimento dell'operatività della disposizione ministeriale innanzi richiamata;

P.Q.M.

sentito il *Magrif* dott. CHIARI



DISPONE

quanto segue in relazione alla operatività del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024):

per quanto riguarda le iscrizioni, l'obbligatorietà del deposito mediante APP **viene differita al giorno 30 settembre 2025**; sino a tale data i provvedimenti di iscrizione saranno redatti secondo le modalità specificate nel precedente ordine di servizio del 15 gennaio 2025, disponendo nel frattempo la formazione\ sperimentazione del Personale e della verifica delle piena funzionalità delle nuove disposizioni, all'esito della quale si riservandosi la facoltà di anticipare l'adozione delle previste modalità digitali, previa revoca sul punto del presente provvedimento;

Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente

Si comunichi a:

- **Magistrati (togati ed onorari)**
- **Personale Amministrativo di Assistenza e Direttore di Divisione per il coordinamento**
- **Ufficiali di PG abbinati ai Magistrati togati**
- **Ufficio iscrizioni**

Si comunichi, per doverosa notizia, a:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

Si comunichi, per opportuna conoscenza, a:

Presidente del Tribunale di Reggio Emilia (anche per l'eventuale comunicazione all'Ufficio GIP);

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia.

Si **inoltri** al Ministero della Giustizia— *Direzione Generale per i Servizi Applicativi*

Reggio Emilia, 29.05.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Calogero Gaetano Paci

